

Il decreto legislativo 148/2015 ha rinnovato il sistema dei cosiddetti “ammortizzatori sociali” a tutela dei lavoratori dipendenti da aziende in crisi o espulsi dai processi produttivi.

Sono stati, tra l’altro, modificati i criteri per il riconoscimento della Cassa Integrazione Salari Ordinaria (CIGO) e Straordinaria (CIGS) e le modalità per inoltrare la richiesta all’INPS. È stato inoltre stabilito che anche gli apprendisti (precedentemente esclusi) possono usufruire di questa tutela.

Com’è noto, non tutte le tipologie di aziende possono ricorrere all’intervento della Cassa Integrazione. La normativa stabilisce i settori produttivi ricompresi in questi ammortizzatori sociali: le Industrie (manifatturiere, edili, escavazione, lapidee, ...), gli Artigiani dell’edilizia e poche altre categorie molto particolari.

Tutte le altre aziende non possono ricorrere a questo istituto per la tutela dei lavoratori coinvolti.

Negli anni passati, tenuto conto della grave crisi che il mondo produttivo ha dovuto affrontare, le aziende in difficoltà, se non comprese fra quelle autorizzate alla CIG, erano state ammesse alla Cassa Integrazione in deroga che, seppur in maniera parziale, aveva fatto fronte alle notevoli esigenze economiche dei lavoratori sospesi dal lavoro. Ma anche questa particolare forma di tutela non è più in vigore.

Il decreto legislativo 148/2015 sopra richiamato ha stabilito di allargare a tutte le aziende non rientranti nel novero CIG (tranne poche eccezioni) la tutela, istituendo il Fondo di Integrazione Salariale (FIS) con decorrenza dal 1/1/2016 per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti e dal 1/7/2016 per chi occupa mediamente più di 5 e fino a 15 dipendenti.

Il FIS, in caso di riduzione momentanea dell’orario di lavoro ed in presenza di accordi collettivi aziendali stipulati con i sindacati, riconosce un “Assegno di Solidarietà” per le aziende che occupano dai 5 ai 15 dipendenti ed un “Assegno Ordinario” per chi occupa più di 15 dipendenti.

Tralasciamo di descrivere il dettaglio per ottenere questi assegni e le modalità per accedervi.

Il FIS viene finanziato dai lavoratori e dalle aziende con il versamento di un contributo pari allo 0,65% (1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico dell’azienda) dell’imponibile previdenziale per chi occupa più di 15 dipendenti. La percentuale scende allo 0,45% (1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico dell’azienda) per le imprese che occupano fra i 5 e i 15 lavoratori. Anche gli apprendisti accedono a questa tutela (sono esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio).

Se i Contratti Collettivi prevedono la presenza di Enti Bilaterali e se nel regolamento di questi Enti è prevista la creazione di Fondi Bilaterali, le aziende che vi aderiscono non sono tenuti al versamento all’Inps dei contributi di cui sopra, ma verseranno contributi all’Ente bilaterale cui aderiscono in ragione delle percentuali da questi stabiliti.

Quindi i dipendenti e le aziende interessate, con i contributi relativi ad Ottobre 2016, incominceranno a versare gli importi relativi. Con gli stipendi di Novembre 2016 saranno trattenuti e versati gli arretrati da Gennaio a Settembre 2016 (vedasi circolare INPS 176 del 9/9/2016)

Si ribadisce che le aziende rientranti nella CIG non effettueranno alcun versamento aggiuntivo, in quanto già versano normalmente il contributo CIGO o CIGS.

*Abbiamo cercato di semplificare, quanto più possibile, una norma di legge complessa e molto tecnica.*

